

Approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2014
Modificato con Deliberazione C.C. n. 22 del 25/06/2014

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

INDICE

- Art. 1 Principi generali**
- Art. 2 Servizio di autonoleggio con conducente**
- Art.3 Servizio di taxi**
- Art. 4 Disciplina dei servizi**
- Art. 5 Figure Giuridiche di gestione**
- Art. 6 Condizioni di esercizio**
- Art. 7 Contrassegni per autovetture e motocarrozette**
- Art.8 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea**
- Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio**
- Art. 10 Commissione Comunale Consuntiva**
- Art.11 Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarrozetta**
- Art. 12 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art.13 Contenuti del bando di concorso**
- Art. 14 Titoli oggetto di valutazione**
- Art. 15 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta**
- Art. 16 Validità dell'autorizzazione**
- Art.17 Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art. 18 Dei mezzi noleggiati per il trasporto promiscuo**
- Art.19 Inizio o sospensione del servizio con autovettura o m motocarrozetta**
- Art. 20 Obblighi e divieti del noleggiatore**
- Art. 21 Norme di comportamento per gli utenti**
- Art. 22 Collaborazione alla guida**
- Art. 23 Interruzione del trasporto**
- Art. 24 Trasporto persone portatrici di handicap**
- Art. 25 Tariffe per il noleggio con conducente su autovetture o motocarrozette**
- Art. 26 Contachilometri**
- Art. 27 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette**
- Art. 28 Vigilanza – reclami – controlli**
- Art. 29 Sanzioni**
- Art. 30 Rinuncia**
- Art. 31 Sospensione**
- Art. 32 Revoca**
- Art. 33 Decadenza**
- Art. 34 Indennizzi**

Art. 1
Principi generali

1. Tutte le attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante noleggio di autoveicoli o motocarrozette con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2
Servizio di autonoleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozetta si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Il numero delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozetta è fissato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 25/2007, in n. 1 (una) unità.

Art.3
Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata.
2. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate, su proposta della commissione comunale, con apposito provvedimento.
3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda.
4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.
5. Il numero delle autorizzazioni di Taxi è fissato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 25/2007, in n. 1 (una) unità.

Art. 4
Disciplina dei servizi

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi ed autonoleggio) di cui alla legge 15.01.1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli adibiti al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.
2. Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
 - a) artt.19 e 85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
 - b) dalla L.R. 04.07.2007 n. 25;
 - c) dalla L. n. 248/2006 del 04.08.2006;
 - d) dal D.L. 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (reg. di esecuzione ed attuazione del c.d.s.);
 - f) dal D.M. 13.12.1992 n. 572 concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della L. 05.02.1992 n. 104.

Art. 5
Figure Giuridiche di gestione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art 7 comma 1 della L. 15.01.1992 n. 21 i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto ,all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/1985;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
 - d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal codice civile.

Art. 6

Condizioni di esercizio

- 1 L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
- 2 Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura o motocarrozetta -
- 3 E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
- 4 E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di due.
- 5 Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 6 Il titolare trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione contributiva e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 7

Contrassegni per autovetture e motocarrozette

1. Le autovetture e motocarrozette in servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore , in posizione alta e centrale,un contrassegno adesivo con la scritta " NOLEGGIO" e con ai lati lo stemma del Comune e della Regione Liguria delle dimensioni minime di cm 20 di larghezza per cm 10 di altezza e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione con il numero progressivo della stessa, con le dimensioni di cm 8 di larghezza per cm 10 di altezza.
2. La targa posteriore di cui al comma 1 deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
3. Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie *fatta salva autorizzazione da parte degli uffici comunali.*

Art.8

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della commissione di cui all'art.9, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore.

Art. 9

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunali.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
4. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 10

Commissione Comunale Consuntiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed alla assegnazione delle autorizzazioni, l'amministrazione comunale ritiene di avvalersi della commissione consuntiva composta da responsabile del servizio, Segretario comunale e dipendente categoria D nominata dalla giunta comunale. (così modificato con Deliberazione C.C. n. 22 del 25/06/2014).
2. La commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il presidente convoca la commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
4. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'art.12;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissibilità dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al Funzionario responsabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che l'ha nominata.

Art.11

Requisiti per l'esercizio della professione con autovettura o motocarozzetta

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116 comma 8 del codice della strada;
 - b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della legge Regionale n. 25 /2007;
 - c) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero ,in caso positivo, deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - e) avere a disposizione una rimessa nel comune di Brugnato, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui sono rese disponibili ,nei termini dell'art. 1 , presso il comune, le autorizzazioni.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto della legge 7.8.90 n. 241.

Art.13

Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 10;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente la commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio di fianco indicato:
 - a) *Idoneità professionale, conseguita a norma della L.R. n. 25/2007 del 4 luglio 2007 punti 3*
 - b) Diploma di laurea punti 1
 - c) Diploma di maturità punti 1
 - d) *Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di 6 semestri*
 - e) Residenza nel comune di Brugnato punti 3
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta

1. Il responsabile dell'Ufficio preposto, approvata la graduatoria di merito redatta dalla commissione di cui all'art 9 provvede all'assegnazione del titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'art. 10, il responsabile dell'Ufficio comunale, sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.
4. Qualora, nonostante il periodo concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è concessa al secondo classificato e così di seguito.

Art. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare sottoponga ogni anno il veicolo alla verifica dei requisiti come previsto dall'art 80 del codice della strada nonché permangono, in capo al titolare, tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
3. Nel caso di sostituzione del veicolo il titolare dell'autorizzazione provvede ad inoltrare apposita richiesta al competente ufficio comunale che, a seguito dell'avvenuta immatricolazione da parte del competente ufficio M.T. del nuovo veicolo e accertamento della permanenza in capo al titolare dei requisiti di noleggiatore, provvede al rilascio di nuovo titolo ovvero alla annotazione del cambio di veicolo sulla autorizzazione stessa.

Art.17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una della seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni
 - b) aver compiuto sessanta anni
 - c) essere diventato permanente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art 10.
3. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare ,l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio può essere esercitato direttamente da un erede , da un suoi collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il responsabile dell'Ufficio Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso iol competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione)deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo,diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art.9 comma 3 della legge 21/1992

Art. 18

Dei mezzi noleggiati per il trasporto promiscuo

1. Il servizio è esercitato con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi la carta di circolazione rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio ai sensi dell'art.85 del codice della strada.

Art.19

Inizio o sospensione del servizio con autovettura o m motocarozzetta

1. Nel caso di assegnazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “ mortis causa “ il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all’art.14 comma 3.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata,nel termine perentorio di due giorni,al competente Ufficio Comunale.

Art. 20

Obblighi e divieti del noleggiatore

1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza,civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse
 - l) *il mezzo per il quale è rilasciata l’autorizzazione deve avere installato a bordo un etilometro blocco motore regolarmente omologato e sempre funzionante.*
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) Interrompere la corsa di propria iniziativa salvo i casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
 - e) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
 - f) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 21

Norme di comportamento per gli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) Fumare in vettura
 - b) Gettare oggetti dai finestrini sia ad auto ferma che in movimento
 - c) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito
 - d) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada

Art. 22

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all’esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge,dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all’ art. 8 della L.R. 25/2007.

Art. 23

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare il servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti occorrenti alla loro mobilità.
2. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
3. Il trasporto di carrozzine, cani guida ed altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 25

Tariffe per il noleggio con conducente su autovetture o motocarrozette

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti
2. Il comune di Brugnato su proposta della commissione di cui all'art.9, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente distinte per centro urbano e fuori centro urbano.
3. Le tariffe così determinate devono essere esposte sul veicolo

Art. 26

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 27

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette

1. Il comune di Brugnato autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio per la sostituzione di vetture guaste o incidentate.
2. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con o senza conducente operanti anche in comuni limitrofi;
 - b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere il numero di targa del veicolo guasto nonché quello del veicolo locato e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo.

Art. 28

Vigilanza – reclami – controlli

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 689/81.

2. La polizia Municipale può disporre, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dall'amministrazione comunale.
3. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale del comune di Brugnato che, esperiti gli accertamenti del caso, informa l'amministrazione comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui propone l'adozione.
4. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Polizia Municipale a cui rivolgere i reclami.

Art. 29

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.
2. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art.8 della L.R. 25/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 40/1994.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione l'inadempiente può pagare entro 60 giorni, a titolo di oblazione, una somma pari al minimo edittale previsto per la violazione stessa.
4. Le procedure per l'erogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono quelle indicate ai commi 3-4-5 dell'art. 16 della L.R. 40/1994 .

Art. 30

Rinuncia

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente ufficio comunale.

Art. 31

Sospensione

1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
 - d) violazione delle norme che regolamentano il trasporto dei portatori di handicap art. 24;
 - e) violazione per tre volte nell'arco di un anno , di norme per le quali sia stata comminata una sanzione pecuniaria – art. 29;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il responsabile di cui al comma 1, sentita la commissione di cui all'art. 9 dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Revoca .

1. Il responsabile del servizio ,sentita la commissione di cui all'art.9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo (art. 5 c.3);
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore artt. 4-10-11;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
 - d) per violazione alle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 16;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del comma 2;
 - f) per un mese, anche non consecutivo,di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimento di competenza.

Art. 33

Decadenza

1. Il responsabile del servizio, sentita la commissione di cui all'art. 10, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.18.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Indennizzi

1. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione.